

ACCORDO

- ai sensi dell'art. 8 quinquies del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502,
tra EUTONIA s.r.l. Sanità e Salute e l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1
"Triestina" per l'acquisto e l'erogazione di prestazioni di
specialistica ambulatoriale

anno 2014

.....

L'anno 2014, il giorno 31, del mese di marzo, in TRIESTE

TRA

L'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina (di seguito Azienda) nella sua qualità di Azienda capofila dell'Area Vasta Giuliano - Isontina, con sede a Trieste, via Giovanni Sai, n. 1-3, Partita IVA 00052420320, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore Dott. Nicola DELLI QUADRI,

E

EUTONIA s.r.l. Sanità e Salute, con sede in Trieste, via Domenico Rossetti 62, nella persona del legale rappresentante, dott. Salvatore Guarneri, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76, del D.P.R. n. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (sentenza anche a seguito di patteggiamento, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità a contrarre con la P.A.

Premesso:

1. Che EUTONIA s.r.l. Sanità e Salute, di seguito struttura, è autorizzato all'esercizio di attività sanitaria con provvedimento Prot. 1619-13/GEN.IV.1.D.6, dd. 11-01-2013, rilasciato dall'Azienda per i servizi sanitari n. 1 "Triestina";
2. Che alla predetta struttura è stato concesso l'accreditamento definitivo a pieno titolo per anni tre, a decorrere dal 24 aprile 2013, di cui al decreto n. 958/DC, dd. 30 ottobre 2013, per l'erogazione di prestazioni di Medicina fisica e riabilitazione per conto del SSR, a favore di assistiti della Regione FVG e di altre Regioni, nella branca specialistica di:

➤ **Medicina fisica e riabilitazione**

3. Che l'art. 8 quinquies, comma 2, del D.Lgs. n. 502/1992 stabilisce che la Regione e le Unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi contrattuali con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati;
4. Che l'art. 8 quinquies, comma 2-quinquies, del D.Lgs. n. 502/1992, in caso di mancata stipula degli accordi contrattuali medesimi, prevede che l'accreditamento istituzionale di cui all'art. 8 quater delle strutture eroganti prestazioni per conto del S.S.N. è sospeso;
5. Che la D.G.R. 10.1.2014, n. 27, - con la quale è stato approvato l'Accordo tra Regione Friuli Venezia Giulia e strutture private accreditate per la specialistica ambulatoriale - prevede l'individuazione di un budget complessivo regionale destinato all'acquisto di prestazioni sanitarie dalle strutture private accreditate;
6. Che le tariffe attualmente vigenti, salvo successive modifiche, distinte per tipologie di prestazioni erogate dalle strutture accreditate sono quelle definite nel nomenclatore regionale di cui alle DD.GG.RR. 17.3.2006, n. 531 e



s.m.i; 3.7.2009, n. 1535; 15.11.2012, n. 1977; 28.12.2012, n. 2349; 20.12.2013, n. 2431, relative alle prestazioni di assistenza ospedaliera e alle prestazioni ambulatoriali, di diagnostica e di laboratorio, nonché del D.P.Reg. 19.12.2013, n. 252, per le prestazioni di medicina sportiva.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra individuate stipulano e sottoscrivono il presente contratto avente ad oggetto l'acquisto e l'erogazione di prestazioni ambulatoriali, per conto del SSR, a favore di assistiti della Regione FVG e di altre Regioni, con oneri da porre a carico del bilancio dell'Azienda per i servizi sanitari.

Articolo 1
Oggetto del contratto

1. La struttura si impegna ad erogare, in coerenza con i provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, a favore degli aventi diritto secondo la normativa statale e/o regionale vigente, nella sede indicata nei provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, le prestazioni inerenti alla seguente branca specialistiche:

Medicina fisica e riabilitazione

Articolo 2
Volume di prestazioni erogabili e limiti di spesa

1. Considerato quanto esplicitato in premessa e nel precedente art. 1, la struttura e l'Azienda convengono che il volume di prestazioni erogabili nell'anno 2014 dalla struttura non potrà superare il tetto massimo di **€ 111.101,00**;
2. Fermo restando quanto determinato al precedente comma 1, la struttura si impegna a realizzare i seguenti volumi di attività:

Branca specialistica	Tipologia prestazioni	Numero minimo prestazioni	Budget complessivo
Medicina fisica e riabilitazione	visita fisiatrica (prima visita/visita di controllo),	500	€ 111.101,00
	rieducazione motoria individuale 60, posturali individuali, rieducazione motoria individuale 30, training deambulatori e del passo, valutazione fisioterapia, massoterapia per drenaggio linfatico	2350	
	rieducazione motoria di gruppo, posturali di gruppo	150	
	elettroterapia antalgica (diadinamica , interferenziali), elettroterapia antalgica (tens), ultrasuonoterapia, laser terapia antalgica, altre prestazioni (magnetoterapia...)	500	

3. La struttura garantisce l'effettuazione delle prestazioni previste dal tariffario regionale e che rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), indicati dalle norme nazionali e regionali in materia.
4. Primariamente la struttura è tenuta all'esecuzione delle prestazioni, di cui all'allegato prospetto, richieste dai fisiatri delle Strutture Semplici Dipartimentali di Riabilitazione dei Distretti. Tale attività è prioritaria e il relativo fondo può essere incrementato a scapito di quello residuale lasciato a disposizione dei medici di famiglia, qualora le richieste dei Distretti fossero superiori alle previsioni. Il fondo a disposizione dei Distretti determina una specifica agenda di prenotazioni, che non può mai essere chiusa. Qualora il fondo messo a disposizione dei Distretti non fosse completamente utilizzato, il residuale potrà essere utilizzato a copertura delle prescrizioni dei MMG e degli ortopedici AUOTS.
5. In base ai criteri di appropriatezza le prestazioni richieste dai medici specialisti e dai MMG, come "brevi" (codice "B"), devono essere erogate entro 10 giorni lavorativi, quelle "differite" (codice "D") entro 30 giorni lavorativi.
6. La struttura si impegna altresì ad erogare le prestazioni su prescrizione dei MMG e dei propri specialisti fisiatri/ortopedici. Per fratture con disabilità minimali segmentarie (es: fratture di polso), al medico specialista ortopedico ospedaliero, qualora ritenuto di dover attivare rapidamente un percorso riabilitativo, è data facoltà di prescrivere esclusivamente la prestazione di rieducazione motoria individuale in motuleso segmentale -codice 93.11.4.



Le prescrizioni saranno pertanto indicativamente ripartite secondo i tetti riportati nella seguente tabella:

Prescrizioni MMG, fisiatristi/ortopedici operanti nella struttura e ortopedici AUOTS	70 %
Prescrizioni distrettuali	30 %

7. La struttura si impegna ad effettuare, su prenotazione CUP, un numero minimo di **500** visite fisiatriche nell'arco dell'anno ed a far sì che le prestazioni ambulatoriali siano prioritariamente effettuate presso il proprio Istituto, pur nella libera scelta dell'assistito.
8. La struttura si rende disponibile a collaborare con i Distretti nella definizione e/o sperimentazione di nuovi percorsi riabilitativi per soggetti affetti da specifiche patologie.
9. La struttura si impegna a programmare la propria attività in modo da garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni nei confronti degli aventi diritto e a prevedere una turnazione delle chiusure tra le strutture private accreditate in concomitanza delle festività natalizie e delle ferie estive (dicembre e agosto), in modo da evitare la contemporanea chiusura nello stesso periodo.
10. La struttura si impegna a trasmettere su supporto informatico i reports mensili dell'attività dell'anno in corso, suddivisi per codice di attività.
11. In mancanza di tariffa analoga alla TUC per la specialistica ambulatoriale, la stessa verrà corrisposta in base a quanto effettivamente riconosciuto dalla Regione di provenienza del paziente;
12. Eventuali accordi con altre Regioni sui flussi di mobilità extraregionale possono essere considerati ai fini dei conguagli definitivi.

Articolo 3

Condizioni per l'erogazione delle prestazioni sanitarie

1. La struttura si impegna a mantenere tutti i requisiti, strutturali, tecnologici ed organizzativi, generali e specifici, di autorizzazione e di accreditamento, relative alle prestazioni oggetto del presente contratto;
2. La struttura garantisce che l'attività oggetto del presente contratto verrà svolta impiegando personale in possesso dei prescritti titoli abilitanti e che non si trovi in situazioni di incompatibilità;
3. L'eventuale accertamento di situazioni di incompatibilità determina gli effetti previsti dall'art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996, qualora la struttura non provveda al eliminarle entro 30 giorni dal ricevimento della diffida da parte dell'Azienda;
4. La revoca o la sospensione dell'accreditamento, disposta con decreto della Direzione centrale, determina la risoluzione o la sospensione del presente contratto;
5. L'accertamento della non conformità ai requisiti di autorizzazione e/o di accreditamento determina la relativa comunicazione alla Direzione centrale, per gli adempimenti di competenza;
6. La struttura si impegna a comunicare all'Azienda per i servizi sanitari e alla Direzione centrale i periodi di sospensione di attività da qualsiasi causa determinate, specificandone la motivazione;
7. La struttura si impegna a mantenere l'applicazione del CCNL di categoria per tutta la durata del contratto;
8. La struttura si impegna a trasmettere alla Direzione centrale i documenti relativi agli accordi con laboratori esterni per l'acquisto di prestazioni analitiche, con i riferimenti agli standard di qualità assicurati.

Articolo 4

Controlli e debito informativo

1. La struttura si impegna a trasmettere all'Azienda ogni flusso informativo per ciascuna prestazione effettuata secondo la modalità e i tempi previsti dalle disposizioni statali e regionali;
2. L'Azienda può chiedere informazioni e documentazione ed attivare verifiche sulle prestazioni erogate dalla struttura con le modalità previste dalla specifica normativa di settore;
3. L'Azienda può effettuare i controlli anche mediante sopralluoghi presso le sedi operative della struttura per verificare il rispetto dell'accessibilità, dell'appropriatezza clinica ed organizzativa definite dalla normativa statale di riferimento e dai provvedimenti regionali attuativi;
4. Il mancato o incompleto adempimento del debito informativo determina una diffida ad adempiere entro il termine di 30 giorni; il mancato adempimento dopo il decorso di tale termine può essere causa di risoluzione anticipata del contratto;
5. L'Azienda trattiene le eventuali penalizzazioni disposte nell'ambito del controllo delle prestazioni.



Articolo 5
Rendicontazione e liquidazione dei corrispettivi

1. Si applicano le modalità e i termini previsti dall'art. 8 dell'Accordo di cui alla D.G.R. n. 27/2014.

Articolo 6
Decorrenza e durata

1. Il presente contratto ha durata per l'anno 2014 , con decorrenza a partire dal 01 gennaio 2014 e scadenza al 31 dicembre 2014;
2. Fino alla stipula del successivo contratto, che decorre dal 01 gennaio 2015, il contenuto del presente contratto si intende provvisoriamente confermato;
3. Le clausole del presente contratto possono essere modificate per effetto dell'entrata in vigore di disposizioni di legge, statale o regionale, aventi carattere imperativo;
4. Il presente contratto è redatto in triplice copia, una per la struttura e due per l'Azienda, che ne trasmetterà una copia alla Direzione centrale.

Articolo 7
Risoluzione anticipata del contratto

1. Il presente contratto si risolve di diritto in caso di revoca dell'accreditamento, disposta con decreto della Direzione centrale;
2. Il contratto si intende risolto, su comunicazione dell'Azienda, qualora la struttura realizzi una o più delle seguenti fattispecie che si configurano come grave inadempimento:
 - mancato adempimento degli obblighi informativi, ai sensi del comma 3, dell'art. 4, del presente contratto;
 - inosservanza dell'obbligo di conservazione e custodia della documentazione prevista dalla normativa sulle prestazioni erogate;
 - impedimento ai controlli esercitati dall'azienda, ai sensi dell'art. 4 del presente contratto, decorso il termine di 30 giorni della diffida ad adempiere;
 - interruzione delle prestazioni per esaurimento del budget
 - mancato o incompleto adempimento del debito informativo, decorso il termine di 30 giorni della diffida ad adempiere
3. L'inadempimento della struttura determina il diritto dell'Azienda e della Regione al risarcimento dei danni.

Articolo 8
Incedibilità del contratto e cessione dei crediti



1. La struttura si impegna ad eseguire personalmente le prestazioni oggetto del presente contratto e, pertanto, il presente contratto non può essere ceduto in tutto o in parte;
2. La successione nella titolarità del contratto può avvenire solo a seguito del trasferimento della titolarità dell'autorizzazione e dell'accreditamento, alle condizioni previste dai provvedimenti regionali in materia di autorizzazione e di accreditamento, nonché dall'art. 6 dell'Accordo approvato con la D.G.R. n. 27/2014;
3. L'eventuale cessione dei crediti derivanti dal presente contratto, ha efficacia dalla sua notificazione all'Azienda ai sensi dell'art. 1264 c.c..

Articolo 9
Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Articolo 10
Foro competente

La parti stabiliscono che per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente contratto è competente il foro di Trieste.


  4

Articolo 11
Norma di rinvio


Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

FIRMATO

Per l'Azienda per i servizi sanitari
Il Direttore generale
Dott. Nicola DELLI QUADRI



Per la Struttura
Il legale rappresentante
Dott. Salvatore GUARNERI



Prot. n. 15352-6-DT/3.02 31 MAR 2014

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ADELE MAGGIORE

CODICE FISCALE: MGGDLA54D55B428P

DATA FIRMA: 23/12/2014 16:08:06

IMPRONTA: 33958CE664C1EDBE2C19E01E3EBE1B79B7A8CA2872E53F26E9C2AC06F2799B83
B7A8CA2872E53F26E9C2AC06F2799B831574C5B569D7FE31E7378647143B85BE
1574C5B569D7FE31E7378647143B85BECE6D823C3314163CB50F39755B2DAD77
CE6D823C3314163CB50F39755B2DAD7772C0A52565D7DC917A2C4CE8BBF1C2E4

NOME: CRISTINA TURCO

CODICE FISCALE: TRCCST64M68L424G

DATA FIRMA: 23/12/2014 16:28:44

IMPRONTA: 37669E3626F63E13A208A5F4A24D499DC7FB7CB70837A6C1D168F3E379FED027
C7FB7CB70837A6C1D168F3E379FED027C8F91A0D0657554883DCE04077D35B85
C8F91A0D0657554883DCE04077D35B85DC54F3D7523AFD94ED4029CA2306B27B
DC54F3D7523AFD94ED4029CA2306B27BABDC85DB11E9E620A2CAF980EAF2CE1

NOME: NICOLA DELLI QUADRI

CODICE FISCALE: DLLNCL47S01A080L

DATA FIRMA: 23/12/2014 17:03:35

IMPRONTA: 264BBCF06D9AFEB2EDF8BF18630E9517D8A611091EF9C3C45C908E66507FD730
D8A611091EF9C3C45C908E66507FD730FCEDC626945706E5FCB534DF951238BB
FCEDC626945706E5FCB534DF951238BB0C94483900C6AD5B1EC945DFD737237D
0C94483900C6AD5B1EC945DFD737237D676B34FE457B9982CF11C8449A9D1E9A

ACCORDO INTEGRATIVO

- ai sensi dell'art. 8 quinquies del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502,
tra EUTONIA s.r.l. Sanità e Salute e l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1
"Triestina" per l'acquisto e l'erogazione di prestazioni di
specialistica ambulatoriale

anno 2014

L'anno 2014, il giorno 15, del mese di dicembre, in TRIESTE

TRA

L'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina (di seguito Azienda) nella sua qualità di Azienda capofila dell'Area Vasta Giuliano - Isontina, con sede a Trieste, via Giovanni Sai, n. 1-3, Partita IVA 00052420320, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore Dott. Nicola DELLI QUADRI,

E

EUTONIA s.r.l. Sanità e Salute, con sede in Trieste, via Domenico Rossetti 62, nella persona del legale rappresentante, dott. Salvatore GUARNERI, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76, del D.P.R. n. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (sentenza anche a seguito di patteggiamento, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità a contrarre con la P.A.

Premesso:

1. Che EUTONIA s.r.l. Sanità e Salute, di seguito struttura, è autorizzato all'esercizio di attività sanitaria con provvedimento Prot. 1619-13/GEN.IV.1.D.6, dd. 11-01-2013, rilasciato dall'Azienda per i servizi sanitari n. 1 "Triestina";
2. Che alla predetta struttura è stato concesso l'accreditamento definitivo a pieno titolo per anni tre, a decorrere dal 24 aprile 2013, di cui al decreto n. 958/DC, dd. 30 ottobre 2013, per l'erogazione di prestazioni di Medicina fisica e riabilitazione per conto del SSR, a favore di assistiti della Regione FVG e di altre Regioni, nella branca specialistica di:

➤ **Medicina fisica e riabilitazione**

3. Che l'art. 8 quinquies, comma 2, del D.Lgs. n. 502/1992 stabilisce che la Regione e le Unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi contrattuali con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati;
4. Che l'art. 8 quinquies, comma 2-quinquies, del D.Lgs. n. 502/1992, in caso di mancata stipula degli accordi contrattuali medesimi, prevede che l'accreditamento istituzionale di cui all'art. 8 quater delle strutture eroganti prestazioni per conto del S.S.N. è sospeso;
5. Che la D.G.R. 10.1.2014, n. 27, - con la quale è stato approvato l'Accordo tra Regione Friuli Venezia Giulia e strutture private accreditate per la specialistica ambulatoriale - prevede l'individuazione di un budget complessivo regionale destinato all'acquisto di prestazioni sanitarie dalle strutture private accreditate;
6. Che le tariffe attualmente vigenti, salvo successive modifiche, distinte per tipologie di prestazioni erogate dalle strutture accreditate sono quelle definite nel nomenclatore regionale di cui alle DD.GG.RR. 17.3.2006, n. 531 e



s.m.i; 3.7.2009, n. 1535; 15.11.2012, n. 1977; 28.12.2012, n. 2349; 20.12.2013, n. 2431, relative alle prestazioni di assistenza ospedaliera e alle prestazioni ambulatoriali, di diagnostica e di laboratorio, nonché del D.P.Reg. 19.12.2013, n. 252, per le prestazioni di medicina sportiva.

7. Che in data 06.03.2014 è stato stipulato l'Accordo di Area Vasta Giuliano-Isontina per l'utilizzo delle risorse di cui all'accordo triennale per il periodo 2014-2016 tra la Regione Friuli Venezia Giulia e le Associazioni rappresentative, ASSOSALUTE e ANISAP del Friuli Venezia Giulia, come da D.G.R. n. 27 del 10.01.2014;
8. Che l'Accordo di cui al precedente paragrafo ha riservato la somma di euro 44.692,00, da utilizzarsi nel corso dell'ultimo trimestre 2014, a copertura di prestazioni con alta lista d'attesa oppure elevata fuga extra-regionale;
9. Che in data 31 marzo 2014, è stato stipulato l'Accordo tra EUTONIA Sanità e Salute e l'Azienda, ai sensi dell'art. 8 quinquies del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, per l'acquisto e l'erogazione di prestazioni di Medicina fisica e riabilitazione;
10. Che in data 06.10.2014 è stato stipulato l'Accordo di Area Vasta Giuliano-Isontina per il pieno utilizzo delle risorse di cui all'Accordo triennale per il periodo 2014-2016, come da D.G.R. n. 27 del 10.01.2014;
11. Che l'Accordo di cui al precedente paragrafo ha provveduto a distribuire le risorse oggetto di riserva come sopra specificato.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra individuate stipulano e sottoscrivono il presente contratto avente ad oggetto l'acquisto e l'erogazione di prestazioni ambulatoriali, per conto del SSR, a favore di assistiti della Regione FVG e di altre Regioni, con oneri da porre a carico del bilancio dell'Azienda per i servizi sanitari.

Articolo 1 Oggetto del contratto

1. Ferme restando le condizioni contrattuali pattuite nell'Accordo stipulato in data 31 marzo 2014, la struttura si impegna ad erogare, in coerenza con i provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, a favore degli aventi diritto secondo la normativa statale e/o regionale vigente, nella sede indicata nei provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, le prestazioni inerenti alla seguente branca specialistiche:

Medicina fisica e riabilitazione

Articolo 2 Volume di prestazioni erogabili e limiti di spesa

1. Considerato quanto esplicitato in premessa e nel precedente art. 1, la struttura e l'Azienda convengono che il volume di prestazioni erogabili nell'anno 2014 dalla struttura non potrà superare il tetto massimo di **€ 111.101,00**, elevato a seguito dei provvedimenti espressi in premessa, come segue:

€ 111.101,00 (risorse assegnate con D.G.R. n. 27/2014, integrate "residui vecchi accreditati")
 € 9.000,00 (risorse assegnate *una tantum* ai sensi dell'Accordo di Area Vasta dd. 06.10.2014)
€ 120.101,00 complessivi per l'anno 2014

2. Fermo restando quanto determinato al precedente comma 1, la struttura si impegna a realizzare i seguenti volumi di attività:

Branca specialistica	Tipologia prestazioni	Numero minimo prestazioni	Budget complessivo
Medicina fisica e riabilitazione	visita fisiatrica (prima visita/visita di controllo),	500	€ 120.101,00
	rieducazione motoria individuale 60, posturali individuali, rieducazione motoria individuale 30, training deambulatori e del passo, valutazione fisioterapica, massoterapia per drenaggio linfatico	2350	
	rieducazione motoria di gruppo, posturali di gruppo	150	
	elettroterapia antalgica (diadinamica, interferenziali), elettroterapia antalgica (tens), ultrasuonoterapia, laser terapia antalgica, altre prestazioni (magnetoterapia...)	500	




3. La struttura garantisce l'effettuazione delle prestazioni previste dal tariffario regionale e che rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), indicati dalle norme nazionali e regionali in materia.
4. Primariamente la struttura è tenuta all'esecuzione delle prestazioni, di cui all'allegato prospetto, richieste dai fisiatri delle Strutture Semplici Dipartimentali di Riabilitazione dei Distretti. Tale attività è prioritaria e il relativo fondo può essere incrementato a scapito di quello residuale lasciato a disposizione dei medici di famiglia, qualora le richieste dei Distretti fossero superiori alle previsioni. Il fondo a disposizione dei Distretti determina una specifica agenda di prenotazioni, che non può mai essere chiusa. Qualora il fondo messo a disposizione dei Distretti non fosse completamente utilizzato, il residuale potrà essere utilizzato a copertura delle prescrizioni dei MMG e degli ortopedici AUOTS.
5. In base ai criteri di appropriatezza le prestazioni richieste dai medici specialisti e dai MMG, come "brevi" (codice "B"), devono essere erogate entro 10 giorni lavorativi, quelle "differite" (codice "D") entro 30 giorni lavorativi.
6. La struttura si impegna altresì ad erogare le prestazioni su prescrizione dei MMG e dei propri specialisti fisiatri/ortopedici. Per fratture con disabilità minimali segmentarie (es: fratture di polso), al medico specialista ortopedico ospedaliero, qualora ritenuto di dover attivare rapidamente un percorso riabilitativo, è data facoltà di prescrivere esclusivamente la prestazione di rieducazione motoria individuale in motuleso segmentale -codice 93.11.4.

Le prestazioni saranno pertanto indicativamente ripartite secondo i tetti riportati nella seguente tabella:

Prescrizioni MMG, fisiatri/ortopedici operanti nella struttura e ortopedici AUOTS	70 %
Prescrizioni distrettuali	30 %

7. La struttura si impegna ad effettuare, su prenotazione CUP, un numero minimo di **500** visite fisiatriche nell'arco dell'anno ed a far sì che le prestazioni ambulatoriali siano prioritariamente effettuate presso il proprio Istituto, pur nella libera scelta dell'assistito.
8. La struttura si rende disponibile a collaborare con i Distretti nella definizione e/o sperimentazione di nuovi percorsi riabilitativi per soggetti affetti da specifiche patologie.
9. La struttura si impegna a programmare la propria attività in modo da garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni nei confronti degli aventi diritto e a prevedere una turnazione delle chiusure tra le strutture private accreditate in concomitanza delle festività natalizie e delle ferie estive (dicembre e agosto), in modo da evitare la contemporanea chiusura nello stesso periodo.
10. La struttura si impegna a trasmettere su supporto informatico i reports mensili dell'attività dell'anno in corso, suddivisi per codice di attività.
11. In mancanza di tariffa analoga alla TUC per la specialistica ambulatoriale, la stessa verrà corrisposta in base a quanto effettivamente riconosciuto dalla Regione di provenienza del paziente;
12. Eventuali accordi con altre Regioni sui flussi di mobilità extraregionale possono essere considerati ai fini dei conguagli definitivi.

Articolo 3 Decorrenza e durata

1. Il presente contratto ha durata per l'anno 2014, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadenza al 31 dicembre 2014;
2. Le clausole del presente contratto possono essere modificate per effetto dell'entrata in vigore di disposizioni di legge, statale o regionale, aventi carattere imperativo;
3. Il presente contratto è redatto in triplice copia, una per la struttura e due per l'Azienda, che ne trasmetterà una copia alla Direzione centrale.

Articolo 4 Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.



Articolo 5
Foro competente


La parti stabiliscono che per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente contratto è competente il foro di Trieste.

Articolo 6
Norma di rinvio


Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

FIRMATO

Per l'Azienda per i servizi sanitari
Il Direttore generale
Dott. Nicola DELLI QUADRI



Per la Struttura
Il legale rappresentante
Dott. Salvatore GUARNERI



Prot. n. 0060796 / GEN. II.3. C.2

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ADELE MAGGIORE

CODICE FISCALE: MGGDLA54D55B428P

DATA FIRMA: 23/12/2014 16:09:57

IMPRONTA: A6621423DDFD73B3E98FB6691FAF702EE64B9487FECD3B943C528281AB32A2DC
E64B9487FECD3B943C528281AB32A2DC644DBB70E8EA06B8C539BA2C6B36A401
644DBB70E8EA06B8C539BA2C6B36A40171E3A8E30EB1D7BD97A3558E92ACC9F0
71E3A8E30EB1D7BD97A3558E92ACC9F0C4315E0635F7F3ED7590C72E89E0E41D

NOME: CRISTINA TURCO

CODICE FISCALE: TRCCST64M68L424G

DATA FIRMA: 23/12/2014 16:30:35

IMPRONTA: 05F16E537042956FD4B291FA778A3DE0DB95417AC908F2B478DFEB4B8D87D1DC
DB95417AC908F2B478DFEB4B8D87D1DC2A639B0244C74C83A2CD31FEFAFCEA63
2A639B0244C74C83A2CD31FEFAFCEA636E9A4EA36DFC9CB3B440C401B699FCB1
6E9A4EA36DFC9CB3B440C401B699FCB192FA1A4FE122DE49E59262AF1C3ABAE7

NOME: NICOLA DELLI QUADRI

CODICE FISCALE: DLLNCL47S01A080L

DATA FIRMA: 23/12/2014 17:06:57

IMPRONTA: 1E6D20666E49E539C9CF59C13D9A139E3CA0DBF8F6101D17E2E92ACBFF5A4CD
E3CA0DBF8F6101D17E2E92ACBFF5A4CD9B59A345D4D388AC523E74D7E7783D71
9B59A345D4D388AC523E74D7E7783D7182EC162BF82FBAD834D4CEA48972B0FF
82EC162BF82FBAD834D4CEA48972B0FFE5EAF637976AEE31B46D45B3D15E592D